



COMUNE DI ONCINO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16

OGGETTO:

**CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2026.
COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA.**

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di marzo alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

L'Assessore Boaglio Adriana Maria è presente, collegato in remoto mediante l'applicativo "JITSI MEET"

Il Vice Sindaco Geom. Battaglia Diego è presente, collegato in remoto mediante l'applicativo "JITSI MEET"

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE ALFREDO - Sindaco	Sì
2. BATTAGLIA DIEGO - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. BOAGLIO ADRIANA MARIA - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ZEROLI Dr.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FANTONE ALFREDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2026. COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono.

-in data 23/02/2026 è stato firmato definitivamente dall'Aran e dalle Organizzazioni sindacali l'accordo per il nuovo C.C.N.L. applicabile al comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 che ha sostanzialmente confermato il sistema delle relazioni sindacali;

- all'art. 8 co. 2 ha disposto la costituzione della delegazione datoriale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso Evidenziato che l'art. 7 del C.C.N.L. individua in maniera precisa i soggetti legittimati a far parte della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i., i rapporti individuali di lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente mediante la stipulazione di appositi contratti collettivi nazionali e decentrati nonché mediante specifici contratti individuali assicuranti trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla relativa contrattazione collettiva;

Atteso che l'art. 40 del D.Lgs 165/2001 prevede la contrattazione decentrata integrativa presso ciascun Ente finalizzata al temperamento tra esigenze organizzative, tutela dei dipendenti ed interessi degli utenti, svolgendosi sulle materie e nei limiti determinati dal vigente C.C.N.L. nazionale;

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica;

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente, che ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

Preso atto che la delegazione di parte pubblica può essere riferita al solo Segretario comunale in quanto tutti gli altri dipendenti sono interessati all'applicazione del contratto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

VISTO ed acquisito il parere favorevole espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, per la regolarità tecnica, dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese (Gli assessori presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale)

DELIBERA

- 1) di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica, relativamente all'anno 2026, sia costituita da TRE componenti che sottoscriveranno il contratto collettivo decentrato integrativo, secondo la procedura formalmente prevista. La presidenza viene attribuita al Segretario comunale, che assume la responsabilità di condurre le trattative;
- 2) di individuare, quali componenti della Delegazione Trattante per la parte pubblica, ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L.01/04/99 e successive modificazioni:
 - il Segretario Comunale con Funzioni di Presidente;
- 3) I componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL.
- 4) La delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale.
- 5) La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva.

Successivamente, con separata, apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
FANTONE ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
ZEROLI Dr.ssa Sonia
